



DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018

APPROFONDIMENTO NAGA

Fonti: Naga; *Breve analisi e prime osservazioni sul Titolo I del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, concernente le modifiche al Testo unico immigrazione, alla disciplina in materia di protezione internazionale e di cittadinanza* di Raffaele Miele; CILD; ANOLF; documenti ASGI; *Circolare Ministero dell'Interno* del 15/10/18.

INTRODUZIONE

Questa scheda Naga si concentra solo sul **Titolo I** (articoli da 1 a 15) del *decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113*, concernente le modifiche al Testo unico immigrazione, alla disciplina in materia di protezione internazionale e di cittadinanza. Oltre ad introdurre alcune importanti novità, sono stati modificati il Testo unico immigrazione e il Regolamento di attuazione d.P.R. 349/1999; **in ambito** protezione internazionale ed umanitaria risultano modificati i seguenti testi: 1) decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416; decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (c.d. *Decreto Qualifiche*); decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (c.d. *Decreto Procedure*); d.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21; decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (art. 19 *ter*); decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (c.d. *Minniti - Orlando*). In ambito **cittadinanza**, risulta modificata la legge 5 febbraio 1992, n. 91.

1. LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE ED AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ABOLIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

La prima e certamente tra le più incisive modifiche, è recata dall'articolo 1 che **cancella il permesso di soggiorno per motivi umanitari**. Contestualmente alla soppressione delle due fonti primarie (*art. 5, comma 6, TUI e art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25*) è stato espunto dal TUI e da ogni altra disposizione in ambito protezione internazionale ogni riferimento alla protezione umanitaria e al corrispondente permesso di soggiorno (ad esempio, a proposito dell'accordo di integrazione, del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ecc).

Sono state introdotte nel sistema (o modificate) nuove fattispecie di permesso di soggiorno che il Questore potrà rilasciare ora autonomamente, di sua iniziativa (o su proposta dell'AG o su autorizzazione del Ministro dell'interno), ora dietro richiesta della Commissione territoriale asilo. Si veda di seguito.

FASE TRANSITORIA PER UMANITARI DA COMMISSIONE TERRITORIALE (NON DA QUESTORE!): con riferimento agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità alla data del 5 ottobre 2018, si stabilisce che, **fermo restando i casi di conversione**, alla scadenza **potranno ottenere un permesso di soggiorno per PROTEZIONE SPECIALE (si veda in seguito) previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di inespellibilità di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del TUI¹**.

Si prevede inoltre che **nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del decreto legge, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale ma ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario** allo straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura **"CASI SPECIALI"**, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato (quindi con stesse caratteristiche del "vecchio" umanitario). Fa fede la data in cui la CT ha preso la decisione, e non quella della notifica. Alla scadenza, se non convertito, il rinnovo sarà subordinato alla valutazione della Commissione Territoriale (valutazione per Protezione Speciale).

¹ quindi, straniero che comunque non può essere respinto verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura, tenendo conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

CASI SPECIALI: rientrano in questa tipologia fattispecie già previste (**protezione sociale**, ex art. 18 TUI; **vittime di violenza domestica**, ex art. 18 bis TUI; **vittime di sfruttamento lavorativo**, ex art. 22, comma 12 quater TUI).

NUOVE TIPOLOGIE:

- **PER CALAMITA' NATURALE:** art. 20 bis TUI
- **PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE:** art. 42 bis TUI
- **CURE MEDICHE:** da rilasciare agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità (art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI).
- **PROTEZIONE SPECIALE:** art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

Di seguito le facoltà attribuite i titolari:

a) il permesso **per motivi di protezione sociale (art. 18)** ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. Può essere prorogato o rinnovato, alla scadenza, in presenza di rapporto di lavoro. Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi ed è convertibile in permesso per lavoro (come precisato dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 3 maggio 2017, n. 2021).

b) il **permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (art. 18 bis)**, ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione all'anagrafe, lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;

c) il **permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12 quater)** ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo;

d) il **permesso di soggiorno per cure mediche, da rilasciare agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità (19, comma 2, lettera d-bis)), che non possono essere espulsi in quanto l'allontanamento dall'Italia determinerebbe un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi.** Il permesso è rilasciato per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate; è valido solo nel territorio nazionale, non consente di svolgere attività lavorativa e non è convertibile (salvo, a parere di commentatori, in permesso per motivi di famiglia sussistendo i requisiti di cui all'art. 30, comma 1, lettera c) del TUI).

e) il **permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis)** è rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **contingente ed eccezionale calamità** che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza; ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A parere di commentatori, è convertibile in permesso per motivi di famiglia sussistendo i requisiti di cui all'art. 30, comma 1, lettera c) del TUI).

f) il **permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (art. 42 bis)**, è rilasciato dal Questore previa autorizzazione del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

g) il **permesso di soggiorno per protezione speciale**, è rilasciato dal Questore **dietro richiesta della Commissione territoriale**, (art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25): "Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di inespellibilità di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* [quindi, straniero che comunque non può essere respinto verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura, tenendo conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani], la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un **permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "PROTEZIONE SPECIALE"**, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro". A parere di commentatori, è convertibile in permesso per motivi di famiglia sussistendo i requisiti di cui all'art. 30, comma 1, lettera c) del TUI).

Per tutti questi permessi di soggiorno è prevista **esenzione dal contributo amministrativo**.

Schema riepilogativo:

NOME PERMESSO	DESCRIZIONE DI STAMPA	CONVERSIONE	LAVORO
PROTEZIONE SOCIALE Art. 18 TUI	CASI SPECIALI	Sì	Sì
VIOLENZA DOMESTICA Art. 18bis TUI	CASI SPECIALI	Sì	Sì
GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO Art. 22 TUI	CASI SPECIALI	Sì	Sì
REGIME TRANSITORIO (alla data di entrata in vigore del decreto legge, la Commissione territoriale ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario Art.1 c.9 DL 113/2018)	CASI SPECIALI	Sì	Sì
PROTEZIONE SPECIALE Art. 32, comma 3, del Dlgs 25/2008 (quindi da CT)	PROTEZIONE SPECIALE	motivi familiari	Sì
CALAMITA' NATURALE Art. 20 bis TUI	CALAMITA' NATURALE	motivi familiari	Sì
VALORE CIVILE Art. 42 bis TUI	VALORE CIVILE	Sì	Sì
CURE MEDICHE Art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI	CURE MEDICHE	motivi familiari	Sembra di no

IL PERMESSO DI SOGGIORNO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

L'articolo 13 del decreto legge inserisce nell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, una disposizione che per la collocazione sembrerebbe limitata all'ambito della protezione internazionale ma, per il dato letterale, sembra avere una portata generale: **"il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"**.

L'ESPULSIONE ED IL TRATTENIMENTO

Le altre modifiche al TUI sono contemplate dall'articolo 2 del decreto legge e riguardano **l'esecuzione dell'espulsione**. In primo luogo è **raddoppiato il termine del periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri (art. 14, comma 5)**, che passa **da 90 a 180 giorni**; è prevista una deroga triennale alla normativa sugli appalti al fine di "assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri"; **infine è introdotta la possibilità di trattenere lo straniero in attesa della definizione del procedimento di convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera anche in strutture diverse dai CPR "nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza"**. È lo stesso giudice di pace, su richiesta del Questore, a dare l'autorizzazione con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se le condizioni di impossibilità del trattenimento nel CPR permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza in **locali idonei** presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida."

Infine, con l'articolo 5, l'adeguamento dell'articolo 13, comma 14 *bis*, che ora reca il riferimento al Regolamento (CE) n. 1987/2006, precisando che **"l'espulsione comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen."**

2. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416

1. **Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo** ora costituisce anche documento di identificazione ma, al tempo stesso, **non è più titolo per ottenere l'iscrizione anagrafica.**
2. **Sono ampliate le ipotesi di trattenimento del richiedente asilo in quanto il provvedimento può essere adottato anche nei confronti dello straniero che si trova in un centro in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.** Non solo: **la misura del trattenimento può essere adottata ai fini dell'identificazione in appositi locali** per un periodo non superiore a trenta giorni; persistendo l'impossibilità della verifica dell'identità e soprattutto della cittadinanza, **il trattenimento può proseguire presso il CPR per un periodo massimo di 180 giorni.** Trattenimento e proroga sono oggetto di convalida da parte della sezione specializzata del tribunale. Altre novità introdotte dal decreto legge consistono: nella partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il CPR; nella previsione che il richiedente, trattenuto per i motivi sopra esposti, che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale, rimanga nel centro fino all'adozione del provvedimento del Tribunale sulla richiesta di sospensione del diniego, "nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto".
3. **ACCOGLIENZA:** Per quanto riguarda il **sistema di accoglienza** il decreto riforma sostanzialmente lo **SPRAR** che **si occuperà solo di chi ha già ottenuto la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati**, come sottolineato dalla sostituzione dell'attuale denominazione "*Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*" con "***Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati***". I **richiedenti asilo**, invece, **saranno collocati nei centri governativi di prima accoglienza ovvero, nei casi di emergenza, nelle strutture temporanee, appositamente allestite**, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. Quale presupposto per accedere alle misure di accoglienza, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, **deve dichiarare di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.** Ferma restando la possibilità per il richiedente asilo di accedere al mercato del lavoro trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, il decreto legge ha soppresso la possibilità per i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dai programmi degli enti locali ai quali è stata affidata la gestione dei centri. **Per quanto riguarda la fase di transizione, si prevede che i richiedenti asilo presenti nello SPRAR alla data della sua entrata in vigore rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato. I titolari di protezione umanitaria, presenti nello SPRAR, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.**

PROCEDURA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, REVOCA, CESSAZIONE

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, d.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 e Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

1. Una prima modifica riguarda il comma 3 dell'articolo 3, nel senso di accelerare le procedure per determinare lo Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale con la previsione di **istituire fino a tre articolazioni territoriali dell'Unità Dublino.**
2. **Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda. Sono ampliate le fattispecie che consentono di derogare a tale diritto e precisamente:** i richiedenti che hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; i richiedenti che manifestano la volontà di presentare un'altra domanda **reiterata** a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima

domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. b) e b-bis).

3. Oltre all'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o dai CPT, circostanza che determina la **sospensione della domanda** da parte della Commissione territoriale, è ora previsto anche l'allontanamento dalle strutture di cui all'art. 10 *ter* del TUI (punti di crisi - hotspot).
4. **Procedure accelerate:**
 - Si stabilisce che quando il richiedente ha **reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa** senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, **la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.**
 - La stessa procedura si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale **direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.** In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. A tal fine, **un successivo decreto del Ministero dell'Interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura** potendo istituire fino a 5 ulteriori sezioni delle CT.
 - La stessa procedura è adottata nei casi di **trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10 *ter*** (punti di crisi - hotspot)
5. **Inammissibilità della domanda.** Il decreto legge **elimina** la previsione che la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità nei confronti del richiedente che ha **reiterato identica domanda** dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, **debba concedergli la possibilità di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno** dell'ammissibilità della sua domanda. Il decreto legge **definisce inammissibile una prima domanda reiterata presentata dallo straniero nella fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.** In questo caso, quindi non si procede all'esame della domanda.
6. **Procedimento penale in corso o condanna definitiva.** Nel caso in cui il richiedente è sottoposto a **procedimento penale** per uno dei reati per i quali è previsto il diniego dello status di rifugiato (e ricorrono le condizioni di trattenimento di cui all'art. 6, co 2 lett. a),b),c) D.lgs 142/2015) o **in caso di sentenza definitiva di condanna per quei reati** (si veda punto 8. *Articoli 12, comma 1, lett. c) e 16, comma 1, lett. d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni*), a seguito della comunicazione del questore **la Commissione territoriale provvede all'immediata audizione** del richiedente asilo e quindi adotta contestuale decisione. Salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del TUI (inespellibilità), **nel caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale**, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.
7. Per i casi di **CESSAZIONE dello status di rifugiato** viene precisato che nel caso in cui **il rifugiato si è volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato**, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto; analoga previsione è introdotta per la cessazione dello status di **protezione sussidiaria**.
8. **Sono aumentate le fattispecie di condanne definitive che determinano sia il RIFIUTO DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, SIA DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA** [cioè: art. 336 cp , violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; art. 583 *bis*, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; art. 583 *quater*, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; art. 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), furto commesso con in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 624 *bis*, comma 1, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), furto in abitazione e furto con scasso commesso con in dosso armi o narcotici, senza farne uso; infine i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2) 6) e 7 *bis*) anche nelle fattispecie non aggravate (575, omicidio; 628, rapina; 629, estorsione; 630, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 600, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; 600 *bis*, primo comma, reclutamento o induzione alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 600 *ter*, primo e secondo comma, pornografia minorile; 601, tratta di persone; 602, acquisto e alienazione di schiavi; 609 *bis*, violenza sessuale; 73 e 74 del d.P.R. 309/1990, delitti in materia di stupefacenti; 12, comma 3, TUI, *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*].

Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 e decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Competenza del Tribunale:

1. **Le controversie relative al rilascio, rinnovo, revoca dei permessi per protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo (CASI SPECIALI), calamità naturale, cure mediche (compresa gravidanza) sono devolute alle sezioni specializzate dei TRIBUNALI ORDINARI**, ai sensi della lettera *d-bis*, del comma 1, art. 3, introdotta nel decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (c.d. Minniti – Orlando).
2. **Le controversie relative al riconoscimento della protezione speciale e del rilascio, rinnovo, revoca del corrispondente permesso di soggiorno sono devolute alle sezioni specializzate dei TRIBUNALI ORDINARI**, ai sensi delle lettere *c) e d)* del comma 1, art. 3, introdotte nel decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (c.d. Minniti – Orlando).
3. **Competenza territoriale** per le controversie relative alle decisioni di trasferimento con riferimento all'Unità **Dublino** operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.

Rito e tempi per ricorso:

Le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per **protezione speciale** e per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno per **protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo (CASI SPECIALI), calamità naturale, cure mediche (compresa gravidanza)** sono regolate dal **RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE**. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, giudica in composizione collegiale e per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

Il ricorso è proposto entro TRENTA GIORNI dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile (SOLO CASSAZIONE) ed il termine per proporre ricorso per cassazione è di TRENTA GIORNI.

Sospensiva:

VIENE ESCLUSO L'EFFETTO SOSPENSIVO dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ricorso al G.O. oltre che nei casi in cui il ricorrente è trattenuto nei CPT, **anche nei casi di trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del TUI (punti critici – hotspot).**

Vengono esclusi i richiedenti che presentano la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, ovvero quando la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed infine quando il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Infine, *la* proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'*articolo 29, comma 1, lettera b)*." (cioè quando il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine).

4. LE MODIFICHE ALLE NORME SULLA CITTADINANZA - LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91

CITTADINANZA

Art. 10 bis viene introdotto nella *legge 91/1992*, **al fine di sancire la revoca della cittadinanza italiana** acquisita ai sensi degli *articoli 4, comma 2* (nascita), *5* (matrimonio) e *9* (procedura amministrativa - naturalizzazione) [si tratta solo di casi di *ius soli*, non di *ius sanguinis*], **in caso di condanna definitiva per i seguenti reati**: 1) previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale); 2) i delitti di cui agli articoli 270 *ter* (assistenza agli associati) e 270 *quinquies* (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).

La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

L'importo del contributo per la presentazione delle domande è elevato a **250 euro** (*art. 9 bis*).

È elevato a **48 mesi** il termine per la definizione dei procedimenti di acquisto e concessione della cittadinanza (*art. 9 ter*).

Le altre modifiche: all'articolo 8, concernente il respingimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano in presenza delle cause ostative di cui all'articolo 6 (la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale ecc.) è soppresso il comma 2 che precludeva l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza trascorsi due anni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Con l'articolo 15, *Disposizioni in materia di giustizia*, che chiude il Titolo I del decreto legge, viene introdotto nel testo unico di cui al d.P.R. 115/2002, *Spese di giustizia*, l'articolo 130-bis (L) (***Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili***) per escludere il compenso al difensore ed al CT della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.